



SENT. N. 54/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Cristiano

Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23513 del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da:

P.F., nato a *omissis* il *omissis* e residente a

omissis, Via *omissis* n. 103/22, cod. fisc. *omissis*, ai fini

del presente atto elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.

Isabella Rago in Piacenza, via Sant'Eufemia n. 30, che lo rappresenta e

difende unitamente e d'intesa con l'Avv. Stabilito Gualtiero Ferrari del Foro

di Verona

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore

E contro

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZE – Centro

Informatico Amministrativo Nazionale – Ufficio contenzioso trattamento

economico

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente, Luogotenente della Guardia di Finanza, ha chiesto il riconoscimento dipendenza da causa di servizio per le infermità *“protusioni discali C3 C4 C5 C6 T12 L1, L4 L5 S1 con lieve impegno funzionale”* e *“spondilodiscoartrosi cervico dorso lombare”*.

Ricorda, quindi, che detta infermità veniva ascritta in tab. B con verbale della CMO di Milano n. 2362 del 29/10/2015 ma che il Comitato di verifica, nell’adunanza n. 314 del 26/04/2017, negava il nesso di causa per le infermità *“protusioni discali C3 C4 C5 C6 T12 L1, L4 L5 S1 con lieve impegno funzionale”*, ritenendo l'attività svolta dall'interessato non sufficiente a dimostrare il nesso di causa tra patologia e servizio.

Parimenti, con riferimento alla patologia *“spondilodiscoartrosi cervico dorso lombare”*, il Comitato di Verifica nell'adunanza n. 2452 del 27/07/2021 negava il nesso di causa.

Parte ricorrente ricorda come, invece, altre patologie venivano riconosciute come dipendenti da causa di servizio (*“condropatia f.r., meniscopatia bilaterale, lesione L.P. P.A E calcaneale, sx artrosi T/T e piede sinistro”*).

Ciò posto, il ricorrente chiede, pertanto, che venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle infermità *“protusioni discali C3 C4 C5 C6 T12 L1, L4 L5 S1 con lieve impegno funzionale”* e *“spondilodiscoartrosi cervico dorso lombare”*, con corretta ascrizione a categoria tabellare anche per effetto del cumulo ai sensi della Tab. F allegata al d.P.R 915/78.

In diritto, la difesa del ricorrente ha affermato che *“è da tempo acclarato in campo medico che l'eziologia delle malattie refertate al ricorrente è dovuta*

	per lo più a posture errate per tempi prolungati che costringono la	
	muscolatura ad adeguarsi determinando compressioni tali da provocare	
	degenerazioni a livello vertebrale”, così contestando il parere reso dal	
	Comitato di verifica.	
	Produce, a sostegno, relazione medico legale a firma di consulente di parte.	
	Si è costituita in giudizio la Guardia di Finanza, Ufficio contenzioso	
	trattamento economico, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva	
	in favore dell’Inps nonché il difetto di interesse ad agire del ricorrente,	
	soggetto ancora in servizio.	
	Ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte.	
	Nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso.	
	Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonostante la ritualità della	
	notificazione, rimaneva contumace.	
	Con memoria del 12 maggio 2023 la difesa del ricorrente ha ulteriormente	
	insistito per l’esperimento di una consulenza tecnica.	
	Disposta consulenza medico legale a mezzo del Collegio Medico Legale	
	presso lo Stato Maggiore del Ministero della difesa, all’udienza del 14 maggio	
	2024, fissata per la discussione di merito, la causa è stata decisa, con	
	motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.	
	DIRITTO	
	Il ricorso non può essere accolto.	
	La prima questione da esaminare attiene all’eccezione di difetto di	
	giurisdizione, eccezione che deve ritenersi infondata.	
	Ora, come riconosciuto da questa stessa Sezione, “Nel caso della materia	
	pensionistica, l’ambito di competenza del Giudice contabile è tassativamente	
	- pag. 3 di 9 -	

cirscritto ai ricorsi relativi alla sussistenza ed alla misura del diritto a pensione a carico totale o parziale dello Stato (articolo 62, comma 1, del R.D. nr. 1214 del 1934), ovvero a tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, attribuiti da Leggi speciali alla Corte dei Conti (articolo 62, comma 2, del citato R.D.), come, ad esempio, l'articolo 60 del R.D.L. nr. 680 del 1938, che attiene alle pensioni dei dipendenti degli Enti locali.

La decennale evoluzione giurisprudenziale ha poi esteso l'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti a tutte le controversie riguardanti la ripetizione di somme per pensione, o indennità o assegni accessori al trattamento di quiescenza, che si assumano indebitamente erogate (Cassazione, Sezioni Unite, nr. 4503 del 1988 e nr. 4623 del 1989) e, da ultimo, anche a quelle relative all'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del pensionato da parte dell'Ente di appartenenza del medesimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.P.R. nr. 538 del 1986 (Cassazione, Sezioni Unite, nr. 920 del 1999), sempre rimanendo fermo, peraltro, il nucleo centrale ed indefettibile che si colloca alla base del giudizio pensionistico, ovvero l'accertamento del diritto all' "an" ed al "quantum" del trattamento pensionistico in capo al soggetto privato" (Corte Conti, Sez. Piemonte, n. 96/2018).

L'art. 1 del c.g.c., infatti, così come gli artt.13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, stabilisce che il giudice contabile giudica nelle controversie relative ai trattamenti pensionistici a totale o parziale carico dello Stato e degli altri enti designati dalla legge, esercitando così una giurisdizione esclusiva sia nel caso in cui la lite verta sull'an che sul quantum della pensione.

Venendo alla specifica materia della dipendenza di patologie da causa di

servizio, è indubbiamente pacifica la giurisdizione della Corte dei conti.

La Cassazione a Sezioni Unite, infatti, con le decisioni 9 gennaio 2017 n. 1306 e 6 marzo 2009 n. 5467, ha affermato il principio secondo cui "*è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia*" (cfr. anche Cass. Sez. Un. n. 4245/2014). Non ha pertanto fondamento la distinzione tra controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata e controversie aventi ad oggetto il mero riconoscimento della causa di servizio al fine dell'attribuzione di tale trattamento pensionistico: in realtà entrambe attengono alla "materia" delle pensioni privilegiate pubbliche e ciò radica la giurisdizione della Corte dei conti.

Non convince, sotto questo profilo, l'eccezione di difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente: è chiaro, infatti, come lo stesso abbia più che legittimo interesse ad ottenere il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio delle patologie lamentate, accertamento prodromico ad effetti patrimoniali a lui favorevoli (equo indennizzo e pensione privilegiata).

Sempre in via preliminare, va osservato, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Guardia di finanza, come i pareri resi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio hanno natura di atti endo-procedimentali, esaurendo i propri effetti all'interno di tale fase ed essendo

privi di quell'autonoma capacità lesiva che, per converso, discende dall'atto assunto dall'Amministrazione che li abbia recepiti facendoli propri (*id est*, i provvedimenti della Guardia di finanza di diniego della dipendenza da causa di servizio). In ragione di tali premesse, deve ritenersi pacifica la legittimazione passiva del soggetto che ha assunto l'atto lesivo e, quindi, dell'Amministrazione della Guardia di Finanza.

Venendo all'esame del merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 64 d.P.R. 1092/1973, *“il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”*.

Ciò significa, in altri termini, che, in materia di pensione privilegiata, il nesso di causalità richiesto ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è configurabile ogni qualvolta il processo genetico o evolutivo dell'infermità sia determinato, sotto il profilo causale, da fattori riconducibili al servizio prestato in termini, quanto meno, di concausalità determinante ed efficiente.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, d.P.R. n. 461/2001, infatti, il Comitato di verifica cause di servizio *“accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed*

al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione”.

In ordine al valore del giudizio del Comitato di verifica, va ricordato che esso “*costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva*” (Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24 settembre 2020, n. 5590).

Fatte tali premesse necessarie all’inquadramento giuridico della vicenda, nella fattispecie in esame il Comitato di verifica escludeva la dipendenza dal servizio delle patologie “*protusioni discali C3 C4 C5 C6 T12 L1, L4 L5 S1 con lieve impegno funzionale*” e “*spondilodiscoartrosi cervico dorso lombare*”.

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto della relazione peritale prodotta dal ricorrente, veniva disposta consulenza medico legale per il tramite dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.

Considerato che la parte ricorrente non ha né allegato né provato peculiari modalità di lavoro (le espressioni valutative contenute nella consulenza di parte sono del tutto sfornite di sostegno probatorio), le mansioni lavorative da considerare sono quelle ordinarie come ritraibili dal foglio di servizio.

Stante la comunicazione di indisponibilità del menzionato Ministero, veniva nominato CTU il dr. Giulio VOLLARO.

La relazione peritale, che conclude nel senso di escludere un nesso causale o concausale tra l’attività del ricorrente e la patologia lamentata, appare priva di

	vizi logici ed adeguatamente motivata: essa, pertanto, è da ritenersi	
	ampiamente condivisibile, specie delle lacune di parte ricorrente	
	nell'individuazione delle mansioni lavorative e, in particolare,	
	dell'esposizione continuativa a fattori di rischio (l'esposizione saltuaria,	
	infatti, pur considerata dal CTU, non è ritenuta eziologicamente	
	determinante).	
	Non può essere accolta la richiesta, formulata all'esito della discussione orale,	
	di un supplemento istruttorio o peritale. La relazione di servizio, infatti, risulta	
	depositata dall'Amministrazione all'allegato n. 10 (composto da 23 pagine).	
	Qualora la parte avesse ritenuto insufficiente la documentazione trasmessa	
	dall'Amministrazione, avrebbe dovuto, come suo onere, dedurre e provare	
	tutti i fattori che, secondo la sua prospettazione, avevano incidenza causale	
	sulla patologia.	
	Tale onere, come sopra evidenziato, non è stato svolto e non può essere	
	svolto, con un'indebita rimessione in termini, in virtù dell'esito negativo della	
	disposta consulenza medico legale.	
	L'oggettiva incertezza del contenzioso giustifica la compensazione delle	
	spese di lite.	
	Le spese di CTU, invece, restano definitivamente a carico di parte ricorrente.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione monocratica,	
	Respinge il ricorso;	
	Compensa le spese di lite;	
	Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente.	
	- pag. 8 di 9 -	

Così deciso in Torino, il 14 maggio 2024

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14/05/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente